

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI

ASSEGNATI IN USO CIVICO ALLA FRAZIONE DI COLLI DI MONTE BOVE
DEL COMUNE DI CARSOLI (AQ)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

N. 11	OGGETTO: Prime misure di natura regolamentare e organizzativa in attuazione delle disposizioni recate dalla legge n. 168/2017.
DEL 09.06.2018	

IL SEGRETARIO DELL'AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Vista la proposta deliberazione, e riscontrata la regolarità tecnico-contabile;

ESPRIME

Parere favorevole.

Il Segretario dell'Amministrazione
F.to dott. Giampiero Attili

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di giugno, alle ore 15.30, nella sede dell'Amministrazione Separata in Colli di Monte Bove, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Comitato Amministrativo nelle persone dei signori:

		<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
Mario Dionisi	PRESIDENTE	X	
Giuseppe Simeoni	COMPONENTE	X	
Renato Santarelli	COMPONENTE	X	
Martina Frate	COMPONENTE		X
Paolo Zazza	COMPONENTE	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 267/2000, il Segretario, dott. Giampiero Attili.

Il Presidente, sig. Mario Dionisi, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto.

Oggetto: Prime misure di natura regolamentare e organizzativa in attuazione delle disposizioni recate dalla legge n. 168/2017.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Vista la legge 13 dicembre 2017, n. 168, recante “Norme in materia di domini collettivi”, e in particolare l’art. 1, comma 1, secondo cui “la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie”, e comma 2, secondo cui “Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria”;

atteso che tale disposizione ha carattere immediatamente precettivo, per cui dal 13 dicembre 2017, data di entrata in vigore della legge, le Amministrazioni Separate dei Beni Civici non si configurano più come organismi avente personalità giuridica di diritto pubblico, come sinora sostenuto dalla giurisprudenza prevalente;

dato pertanto atto che non trovano più applicazione per le Amministrazioni Separate, fatte salve le leggi speciali che dettassero specifiche e diverse disposizioni in materia, le norme dettate in via generale dalla legge per le pubbliche amministrazioni e per gli enti locali;

ritenuto pertanto che non trovi più applicazione, salvo quanto appresso specificato, la disposizione dei cui all’art. 22 dello Statuto di questa Amministrazione, nella parte in cui stabilisce che, per quanto non previsto dal medesimo statuto e dai regolamenti, “si applicano le disposizioni legislative e regolamentari che riguardano i Comuni”;

rilevato in particolare, ferma restando la facoltà di avvalersene in tutto o in parte nell’interesse della comunità frazionale e per ragioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, equità, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, che non trovino più necessaria applicazione, tra le altre:

- a) le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- b) le disposizioni previste, in materia di contratti e di appalti, dal regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello stato” e dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, nonché dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”;
- c) le disposizioni, complementari a quelle sui contratti e sugli appalti, previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, con conseguente cessazione dell’obbligo, in via ordinaria, di richiedere all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori (ora ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione) il codice identificativo di gara (CIG), e in materia di scissione dei pagamenti dell’IVA dall’art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” (si veda, al riguardo, il comma 1-*quinques*, secondo cui “Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico”);

ritenuto, pertanto, nell’esercizio della propria autonomia statutaria e regolamentare, di adottare le conseguenti misure di natura normativa e organizzativa;

richiamato, al riguardo, l'art. 1, comma 7, della sopra detta legge n. 168/2017, secondo cui:

a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (primo periodo);

b) decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza (secondo periodo); i provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali (terzo periodo);

ricordato che il suddetto art. 3, comma 1, lett. b), della legge n. 97/1994 dispone che le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:

1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;

2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;

3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;

4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale”;

rilevato pertanto che sulle materie diverse da quelle sopra riportate le Amministrazioni Separate possono liberamente adottare, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, i provvedimenti di auto-organizzazione che ritengono più consoni al miglior perseguimento degli obiettivi assegnati loro dalla legge;

ritenuto, a tale proposito, in attesa della adozione del nuovo Statuto, di adottare prime misure di natura regolamentare e organizzativa necessarie ad assicurare il più semplice ed efficace funzionamento di questa Amministrazione;

ritenuto, in particolare, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento:

a) di non applicare le disposizioni in materia di tesoreria degli enti locali, autorizzando la gestione della contabilità in forma diretta mediante conto corrente bancario o postale;

b) di non applicare le disposizioni in materia di appalti e di contratti pubblici, riservandosi tuttavia di utilizzare, anche in forma semplificata, le procedure previste dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni, nell'interesse della comunità frazionale e per ragioni di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, equità, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

c) di dare atto che l'Amministrazione Separata non è tenuta ad applicare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto non è tenuta, fatte salve le specifiche eccezioni di legge, a richiedere in via ordinaria all'ANAC il codice identificativo gara (CIG) di cui all'art. 3

della legge n. 136/2010, e che non è soggetta al regime di scissione dei pagamenti dell'IVA di cui all'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972);

visto lo Statuto dell'Amministrazione;

con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

in attesa della adozione del nuovo Statuto, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, di adottare le seguenti prime misure di natura regolamentare e organizzativa necessarie ad assicurare il più semplice ed efficace funzionamento di questa Amministrazione:

- a) di non applicare le disposizioni in materia di tesoreria degli enti locali, autorizzando la gestione della contabilità in forma diretta mediante conto corrente bancario o postale;
- b) di non applicare le disposizioni in materia di appalti e di contratti pubblici, riservandosi tuttavia, per le ragioni in premessa riportate, di utilizzare, anche in forma semplificata, le procedure previste dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni;
- c) di dare atto che l'Amministrazione Separata non è tenuta ad applicare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto non è tenuta, fatte salve le specifiche eccezioni di legge, a richiedere in via ordinaria all' ANAC il codice identificativo gara (CIG) di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e che non è soggetta al regime di scissione dei pagamenti dell'IVA di cui all'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972;

di rinviare a successivi provvedimenti, laddove sia ritenuto necessario e conveniente, l'individuazione di altre disposizioni normative e regolamentari non più applicabili a questo Ente;

di dare atto che il presente provvedimento viene assunto nell'esercizio dell'autonomia statutaria riconosciuta a questa Amministrazione dall'art. 1, comma 1, della legge n. 168/2017, le cui disposizioni costituiscono legittima deroga al vigente Statuto.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e come appresso sottoscritto.

Il Presidente dell'Amministrazione
F.to Mario Dionisi

Il Segretario dell'Amministrazione
F.to dott. Giampiero Attili

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Colli di Monte Bove, 9 giugno 2018.

Il Segretario dell'Amministrazione
dott. Giampiero Attili



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giampiero Attili".